

R.P.U. 45-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott. Francesco Angelini | Giudice |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di FATTORIE NOVELLI SRL AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01532110556), con sede in Terni, via del Commercio, n. 22. Letto il ricorso ex art. 268, co. 2, CCII presentato in data 05.09.2023 dalla creditrice VETERINARIA FAENTINA S.R.L. (C.F. 00503530396), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Faenza (RA), via Leonardo Da Vinci n. 8-8/1 ed elettivamente domiciliata in Perugia, via M. Fanti n. 2 presso lo studio dell'avv. Sabrina Panari, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;

esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto depositato in data 07.09.2023;

dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex artt. 270, co. 5, e 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 07.09.2023 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass. 9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016);

rilevato che la debitrice si è costituita con memoria difensiva depositata in data 16.10.2023 (per l'udienza del 17.10.2023), non opponendosi all'apertura della liquidazione controllata, ed anzi, dando atto che la grave situazione di dissesto paralizza sostanzialmente l'attività della società e che sussiste, quindi, l'esigenza di garantire la conservazione del suo patrimonio così da consentirne la liquidazione nel rispetto della *par condicio creditorum*, specialmente a fronte delle numerose azioni esecutive in corso;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali della società debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;



dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni; ritenuto che sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla società ricorrente, il cui credito pari ad € 57.952,63 (inclusi interessi di mora), non contestato dalla società debitrice risulta dalle fatture e dai relativi documenti di trasporto allegati al ricorso, nonché dall'annotazione dei singoli importi nell'estratto autentico delle scritture contabili (v. all.ti da 2 a 9 al ricorso - dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento, ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011);

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione controllata ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo alla società debitrice, in liquidazione volontaria dal 24.11.2020 (data iscrizione: 23.03.2021);

rilevato, preliminarmente che risulta, in atti, che la società debitrice riveste la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., in considerazione delle seguenti circostanze: la sua espressa denominazione; il suo oggetto sociale risultante dalla visura storica acquisita in atti (consistente nella coltivazione del terreno, nella selvicoltura, nell'allevamento di animali e in tutte le attività dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici derivanti dai medesimi, ottenuti prevalentemente dal terreno e dagli animali allevati su di esso, nonché nell'attività di agriturismo e/o di turismo rurale e quanto altro previsto dalla L. n. 984/77; oltre che nella coltivazione di vigneti e nella produzione e vendita del vino); il suo unico socio, la "Alimentare Umbra s.r.l. società agricola", è a sua volta un imprenditore agricolo; risulta iscritta nella sezione "speciale" del Registro delle Imprese, con la qualifica di imprenditore agricolo sin dal 21.07.2014; la quasi totalità dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci acquisiti in atti (relativi agli anni 2020; 2021 e 2022) deriva dal valore dei terreni e dei fabbricati inseriti tra le "immobilizzazioni materiali"; l'attività caratterizzante i Rami d'Azienda recentemente concessi in affitto alla "Alimentare Umbra S.R.L. Società Agricola" (al dichiarato fine di garantire la tutela dei lavoratori e la conservazione del patrimonio aziendale), coincide, per l'appunto, in un caso, con la gestione degli allevamenti di varie specie di animali (v. contratto d'affitto di cui all. 2 alla memoria della debitrice, concluso in data 14.07.2023) e, nell'altro caso, con la "lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli" (v. all. 4, contratto dell'11.08.2023); infine, con comunicazione acquisita in atti in data



03.10.2023, l'INAIL ha altresì comunicato che la società debitrice non è titolare di alcun rapporto assicurativo con l'Istituto in quanto "soggetto agricolo";

ritenuto, dunque, che non vi sono motivi per dubitare, nel caso di specie, della (peraltro pacifica) sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo in capo alla società debitrice, la quale esercita, in via prevalente, le attività di coltivazione del fondo e di allevamento di animali, nonché le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di propria provenienza (cfr. Cass. 3647/2023; Cass. 1049/2021);

precisato, inoltre, che la separazione sintattica di cui al citato art. 2, co. 1, lett. c), CCII tra l'imprenditore minore (*rectius*, imprenditore commerciale minore) e l'imprenditore agricolo depone per l'esclusione di quest'ultima categoria dal novero dei soggetti passibili di declaratoria di liquidazione giudiziale (ammettendone, al contrario, la liquidazione controllata) a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno, al contempo, un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (principio, peraltro, già affermato dalla giurisprudenza formatasi nel vigore della legge fallimentare previgente – cfr. Cass. 24995/2010; Corte d'App. Bologna, 09 maggio 2011, n. 600 – e rappresentante una conferma dell'indirizzo legislativo espresso già con l'introduzione del comma 2-bis all'art. 7 della l. n. 3/2012, che ha ammesso l'imprenditore agricolo a proporre un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – sul punto, cfr. Trib. Rimini, 15 dicembre 2020);

ritenuto, inoltre, che l'esenzione dalla liquidazione giudiziale possa affermarsi, per l'imprenditore oggettivamente agricolo, a prescindere dalla forma individuale o collettiva dell'esercizio dell'attività imprenditoriale (v. Cass. 17343/2017, la quale ha evidenziato che ciò sia ormai chiarito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 228 del 2001, il quale ha inserito all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 un apposito comma ove si legge "*le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre [...] nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale*", circostanza che, come detto, ricorre nel caso di specie); ritenuto, ciò posto, che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, richiamata dall'art. 2, co. 1, lett. c), identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione controllata: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrelevanza delle relative cause), reso manifesto dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare integralmente tutti i creditori (v. in proposito Cass. 28193/2020, Cass. 24660/2020, Cass. 24948/2019, Cass. 16117/2019, Cass. 27138/2017, Cass. 19414/2017, Cass. 12382/2017, Cass. 9574/2017, Cass. 25167/2016, Cass. 16752/2013, Cass. 13644/2013, Cass. 15442/2011, Cass. 21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, secondo le quali per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni), insufficienza che emerge dall'ultimo bilancio, relativo all'anno 2022, prodotto dalla società debitrice (v. all. 1A alla memoria) dal quale risulta che





- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FATTORIE NOVELLI SRL AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01532110556), con sede in Terni, via del Commercio, n. 22;
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;
- **nomina** liquidatore la dott.ssa Elisa Pettirossi;
- **ordina** alla società debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del proprio patrimonio;
- **ordina** alla società debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;
- **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza alla società debitrice;
- **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art.* 272 CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della società debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **20/12/2023**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
- **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni della società debitrice e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.

Si comunichi alle parti costituite e al liquidatore nominato.

Così deciso nella camera di consiglio del 18/10/2023.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)

